



IL TRIBUNALE FEDERALE

riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

Avv. Lina Musumarra – Presidente Relatore

Avv. Anna Cusimano - Componente

Avv. Paolo Clarizia – Componente

per decidere in ordine al ricorso promosso ex art. 49 Reg. Giust. FISE dalle Signore Alexandra Reich e Alessandra Reich nei confronti del Sig. **Paolo Cannizzaro (Tessera FISE n. 000915/M)**

PREMESSO CHE

- Con ricorso ex artt. 49 e 52 Reg. Giust. del 24 marzo 2017 le signore Alexandra Reich, proprietaria del cavallo Quartz de Preully (n. FEI 103AF99) e Alessandra Reich (tessera FISE n. 107779/K con licenza d'ospite), difese dall'Avv. Francesca Verrecchia, chiedevano al Tribunale federale *"In via cautelare d'urgenza: "ritenuta la sussistenza dei presupposti sia del fumus che del periculum in mora, bloccare il passaporto del cavallo Quartz de Preully presso la Federazione Italiana Sport Equestri, nonché comunicare il provvedimento alla FEI, alla Federazione Equestre Francese ed alla Federazione Equestre d'Austria. In via principale di merito: accertare la sussistenza dei fatti sopra descritti e per l'effetto comminare al sig. Paolo Cannizzaro (...), istruttore federale di III livello, tessera F.I.S.E. n. 000915/M, la sanzione della radiazione di cui all'art. 6, comma I, lettera g), RDG o altra ritenuta di giustizia. In via subordinata di merito: rimettere gli atti alla Procura Federale F.I.S.E. per gli accertamenti di competenza finalizzati al deferimento del sig. Cannizzaro, nonché per i provvedimenti cautelari d'urgenza ritenuti opportuni (...)"*. Venivano, altresì, svolte istanze in via istruttoria;
- Il Tribunale federale, riunitosi il 5 aprile 2017 per decidere in ordine alla predetta richiesta di sospensione cautelare, rilevava che: *"- dall'esame della documentazione in atti (doc. 2 allegato all'istanza), il cavallo Quartz de Preully risulta acquistato dalla signora Alexandra Reich; - il cavallo Quartz de Preully, dalla documentazione in atti, risulta munito di passaporto FEI, ma non iscritto al repertorio sportivo FIS; - alla signora Alexandra Reich, conseguentemente, non risulta applicabile la norma dell'art. 9 dello Statuto Federale FISE, secondo cui sono tesserati: (...) b) i proprietari dei cavalli in regola con l'iscrizione al repertorio sportivo FISE (...); - la signora Alessandra Reich, amazzone tesserata FISE, ha titolo ad adire il presente Tribunale in quanto tesserata della Federazione; - tuttavia, dall'esame della documentazione in atti, nessun*



Federazione Italiana Sport Equestri

interesse ad agire nell'odierno procedimento cautelare può essere riconosciuto alla signora Alessandra Reich, in quanto la stessa non è né proprietaria del cavallo Quartz de Preully né si trovava in possesso del cavallo stesso all'epoca dei fatti; - la signora Alexandra Reich, quale proprietaria del cavallo, risulterebbe, ove ne sussistessero i presupposti, l'unica titolare dell'azione volta alla sospensione cautelare del passaporto del cavallo Quartz de Preully; - tuttavia la signora Alexandra Reich non è legittimata – in quanto non Tesserata neppure ai sensi dell'art. 9, lett. b) dello Statuto Federale – ad agire innanzi agli Organi di Giustizia Federale; - inoltre il cavallo Quartz de Preully risulta munito di passaporto FEI, ma non iscritto al repertorio sportivo FISE; - pertanto la richiesta di bloccare il passaporto del cavallo Quartz de Preully eccede la giurisdizione del Tribunale della FISE". Per questi motivi, il Tribunale rigettava, pertanto, l'istanza cautelare, disponendo l'invio del fascicolo alla Procura Federale;

- visti gli artt. 46, 49, 51 e 54 Reg. Giust. vigente, il Presidente del Tribunale fissava l'udienza di discussione per il giorno 16 maggio 2017, disponendone la comunicazione al Sig. Paolo Cannizzaro e alle ricorrenti, assegnando i termini per la difesa;
- questi ultimi, per il tramite dei loro difensori, depositavano memorie difensive con allegata documentazione, insistendo le ricorrenti nella richiesta di ammissione di prova testimoniale e il Sig. Cannizzaro contestando integralmente in fatto e in diritto le deduzioni ex adverso formulate nel ricorso e chiedendo, in via pregiudiziale, di dichiarare *"l'inammissibilità e/o nullità della domanda per la pendenza del procedimento avanti la Procura Federale e/o per il difetto di legittimazione"*; in via preliminare, *"l'inammissibilità della domanda per tardività della stessa"*;
- all'udienza del 16 maggio 2017, presenti i difensori delle parti, nonché la Sig.ra Alessandra Reich, su invito del Presidente di questo Tribunale interveniva il Procuratore Federale, Avv. Anselmo Carlevaro, il quale dichiarava di aver ricevuto gli atti e che le indagini preliminari erano tuttora in corso;
- il difensore delle ricorrenti si riportava al ricorso ed ai relativi allegati, contestando la memoria di controparte, chiedendo, in via istruttoria, di acquisire visura della società Cinnamon, originale del documento contabile (all. C) prodotto dalla difesa del Sig. Cannizzaro, nonché la movimentazione contabile attestante il pagamento del prezzo del cavallo, precisando che la Federazione Austriaca non ha dato il nulla osta alla richiesta del passaggio di proprietà nel passaporto FEI dall'attuale proprietaria Alessandra Reich ad un terzo (all. 8);



Federazione Italiana Sport Equestri

- i difensori del Sig. Cannizzaro, Avv.ti Raffaele e Antonio Porpora, rilevavano la tardività della contestazione in forza della conoscenza dei fatti ascritti risalente a più di un anno; rilevavano, altresì, il difetto di legittimazione passiva del Sig. Cannizzaro, non proprietario del cavallo come da documentazione agli atti;
- il Tribunale procedeva all'acquisizione in originale dell'allegato E) prodotto con la memoria del Sig. Cannizzaro poiché non leggibile nella copia agli atti;
- la ricorrente Alessandra Reich, in sede di audizione, precisava che *"c'era un accordo con il Sig. Cannizzaro per acquistare il cavallo insieme, metà per ciascuno, per rivenderlo dopo gli europei"*. Precisava, altresì, di non aver *"partecipato agli europei con il cavallo acquistato"* e che *"è stato affidato alla monta del Cannizzaro dal settembre 2015 per rivenderlo. Dopo un po' non siamo più riusciti a trovare il signor Cannizzaro, abbiamo visto il cavallo in Svizzera alla gara di Humlikon a fine 2016 e abbiamo cercato di capire quanto fosse stato venduto il cavallo"*. *"Abbiamo appreso da Neyrat, il venditore, che era stato pagato 100.000 euro da noi"*;
- Il Tribunale si riservava, pronunciando il dispositivo in pari data.

RILEVATO CHE

- a mente dell'art. 49, co. 2 Reg. Giust., *"il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale Federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale Federale, se non per atto di deferimento del Procuratore Federale"*;

TENUTO CONTO CHE

- nella fattispecie in esame, dall'esame della produzione documentale versata in atti e delle dichiarazioni rese dalla Sig.ra Alessandra Reich nel corso dell'audizione all'udienza del 16 maggio 2017, si rileva che i fatti cui fanno riferimento le ricorrenti, ovvero l'acquisto del cavallo *Quartz de Preully*, l'affidamento dello stesso al Sig. Cannizzaro e la contestazione sulla mancata restituzione, risalgono all'anno 2015. Nel ricorso si legge, infatti, testualmente che *"in data 19.05.2015 la sig.ra Reich Alexandra, madre di Alessia"* (Alessandra Reich) *"acquistava su segnalazione e consiglio del sig. Cannizzaro il cavallo Quartz de Preully (...)"* e *"dopo qualche mese il sig. Cannizzaro, a seguito di qualche scarso risultato di Alessia, proponeva di montare lui il cavallo (...)"* e *"si faceva affidare totalmente dai sig.ri Reich l'equide, con*



Federazione Italiana Sport Equestri

l'intesa che sarebbe stato per un periodo limitato" (...) "temporeggiando sulla restituzione dello stesso ad Alessia (...)";

Appare di tutta evidenza la tardività del ricorso presentato *ex art. 49* Reg. Giust. oltre i termini di decadenza prescritti. Il collegio non ritiene, pertanto, di esaminare le eccezioni di inammissibilità per difetto di legittimazione delle ricorrenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visto l'articolo 49, comma 2 del Regolamento di Giustizia FISE

DICHIARA

Inammissibile il ricorso.

Si incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione alle ricorrenti Signora Alexandra Reich ed Alessandra Reich ed al Sig. Paolo Cannizzaro. Si comunichi altresì alla Procura Federale per quanto di competenza, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

Roma, 16 – 24 maggio 2017.

Presidente Relatore: *f.to* Avv. Lina Musumarra

Componente: *f.to* Avv. Anna Cusimano

Componente: *f.to* Avv. Paolo Clarizia